

« Art. 19. L'affrancamento si effettuerà per mezzo di offerta reale al creditore, seguita, in caso di rifiuto, dal deposito nella Cassa dei depositi e prestiti.

« In caso di sequestro o di opposizione il deposito sarà notificato anche ai creditori sequestranti od opposenti. Non sarà però necessaria alcuna notificazione ai creditori aventi iscrizione ipotecaria.

« Art. 20. Le questioni sulla validità dell'offerta di affrancamento saranno portate, colla forma del procedimento sommario, alla cognizione del tribunale del circondario in cui sono poste le terre soggette alle rendite che si vogliono affrancare.

« Art. 21. Le sentenze del tribunale di circondario sulle questioni tutte a cui possa dar luogo l'esecuzione della presente legge, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 19, non saranno soggette ad appello.

« Art. 22. Gli affrancamenti delle rendite, che abbiano luogo entro un anno dalla seguita commutazione saranno esenti dal pagamento della tassa di registro. »

**SELLA, ministro per le finanze.** Io chiederei che fosse bene precisata l'epoca entro la quale gli affrancamenti di rendita che avvenissero non saranno soggetti a tassa di registro. Se si mette qui: *entro un anno dalla seguita commutazione*, siccome potrebbero per avventura esservi dei ritardi, ne possono poi sorgere delle contestazioni.

Mi parrebbe meglio per conseguenza riferire questa disposizione a una data fissa, come quella della pubblicazione della legge.

Proporrei pertanto che si dicesse:

« Gli affrancamenti delle rendite che abbiano luogo entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge saranno esenti dal pagamento della tassa di registro. »

**COCCO.** Bisogna metter due anni almeno, un anno per la commutazione, l'altro per l'affrancamento.

**BONGHI, relatore.** Poichè il signor ministro delle finanze non voleva cambiare il termine, ma solo voleva accertarlo, e siccome alla commutazione è dato tempo un anno, vuol dire che, volendo egli che il termine decorra dalla pubblicazione della legge, bisogna che lo porti a due anni.

**SELLA, ministro per le finanze.** L'onorevole Bonghi che da qualche tempo parmi abbia fatto molti studi finanziari riconoscerà benissimo che la proposta che egli fa non è a vantaggio delle finanze.

Supponga uno che abbia fatto la commutazione un mese dopo la pubblicazione della legge, per questo caso vi saranno 23 mesi di tempo per fare l'affrancamento senza pagare la tassa di registro.

Bisogna quindi prendere una media, ed è per questo ch'io proponeva diciotto mesi.

**CEPOLLA.** Io credo che la proposta dell'onorevole ministro delle finanze sia affatto inaccettabile dalla Camera, cioè il sostituire il termine fisso a contare dalla pubblicazione di questa legge, a quello introdotto dalla Commissione che decorre solo dalla seguita commuta-

zione delle prestazioni delle derrate in canoni. Infatti, chi mai potrà prefinire gl'indugi che occorreranno nelle operazioni dei periti o giudiziari della conversione in rendita fondiaria? Per questi indugi non rimarrà sovente una mera derisione cotale franchigia? E poi se la esenzione del pagamento della tassa di registro riguarda gli affrancamenti, i quali debbono seguire le commutazioni, perchè mai il termine di beneficio dovrà decorrere dalla pubblicazione della legge e non dalla compiuta conversione?

Ho fiducia nel senno della Camera che voglia respingere la proposta ministeriale, conservando l'articolo della Commissione.

**SELLA, ministro per le finanze.** Mi rincresce lo insistere fino alla noia, ma egli è pur troppo un dovere del mio ufficio. Piaccia alla Commissione di considerare qual è lo scopo di queste esenzioni dalla tassa di registro nel compire questi affrancamenti, che noi tanto desideriamo si effettuino in tutte le parti del regno; lo scopo è d'incoraggiare i debitori di questi canoni ad affrancarli al più presto.

Per ottenere questo bisogna lasciare un certo spazio di tempo affinchè costoro si procurino il dovuto capitale. Or ben vede la Camera che qui si lasciano diciotto mesi di tempo, perchè quand'anche l'operazione non sia interamente ultimata...

*Voci dal banco della Commissione.* Accettiamo.

**SELLA, ministro delle finanze.** Vedo che la Commissione fa segno di accettare. Dunque essa è convinta dell'equità della mia proposta.

**BONGHI, relatore.** Quanto all'equità lasciamola stare. Ma invece io riconosco volentieri che l'interesse del ministro delle finanze c'è più nei diciotto mesi che nei due anni, e come agli stessi fautori della legge importa che possa uscire intatta dall'altro recinto, e a ciò la buona volontà e il vantaggio del ministro delle finanze giova per parte mia e della Commissione accetto la sua proposta dei diciotto mesi.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo:

« Gli affrancamenti delle rendite, che abbiano luogo entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, saranno esenti dal pagamento della tassa di registro. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

« Art. 23. Tutte le disposizioni legislative contrarie alla presente legge sono abrogate. »

(È approvato).

Prima di procedere alla votazione sul complesso do la parola al deputato Mancini.

**RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE A TUTTE LE PROVINCE DELLA LEGGE CONSOLARE DEL 1858.**

**MANCINI, relatore (Alla tribuna, legge):**

Signori! — Le nuove condizioni politiche e commerciali dell'Italia, ed il propizio incremento che in un av-